

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo n. 30093 del 10.11.2025

Città Metropolitane

Liberi Consorzi Comunali

Comuni dell'Isola

Agenzia del Demanio – Sicilia

Direzione Dipartimenti regionali:

- Genio Civile
- Soprintendenze regionale BB.CC.AA.

Consorzi di Bonifica

Consorzio per le Autostrade Siciliane

ANAS – Coordinamento Territoriale Sicilia

Direzione Territoriale RFI Sicilia

Gestori Invasi

E-Distribuzione

Open Fiber

E, p.c.

On. Presidente della Regione

Prefetture dell'Isola

Ordini professionali regionali e nazionali
ingegneri, geologi

OGGETTO: Modulistica per la Comunicazione con asseverazione per attività di trasformazione del territorio consentite, irrilevanti o ininfluenti in aree PAI a Pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4) e/o Siti di Attenzione in conformità alla Direttiva applicativa di semplificazione di cui al DSG n. 1177 del 26.11.2024 – *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 maggio 2024, n. 9)”*.

Chiarimenti e indicazioni operative per la corretta conformità.

In riferimento alla Direttiva applicativa di semplificazione (Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 1177 del 26/11/2024, pubblicato sulla GURS n. 54 del 06/12/2024), si trasmette in allegato il modello unico di Comunicazione con Asseverazione da utilizzare, a far data dalla presente, per le attività in oggetto.

Si forniscono, al contempo, alcuni chiarimenti per garantire la conformità alla Direttiva.

Tenuto conto che l'applicazione della Direttiva – non richiedendo il rilascio di un formale parere di compatibilità nei casi ivi previsti – può consentire una più immediata realizzazione di taluni specifici interventi, si rende necessario contemperare lo spirito della semplificazione amministrativa con il rispetto delle norme in materia e la prevenzione di ulteriori incrementi di esposizione al rischio nelle aree perimetrate del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

A tal fine, l'allegato modello di Comunicazione e Asseverazione consente a questa Autorità di acquisire, con l'assunzione di responsabilità del professionista incaricato, tutti gli elementi che garantiscono la compatibilità dell'intervento alle Norme di Attuazione (N.d.A.) del PAI.

Inoltre, per una omogenea gestione della procedura semplificata conforme alla Direttiva in oggetto, si forniscono i chiarimenti di seguito specificati.

1. Soggetto proponente

In coerenza con l'art. 17.2 delle Norme di Attuazione del PAI, si chiarisce che la trasmissione della Comunicazione dovrà avvenire solo da parte di soggetti pubblici (Enti locali, Enti pubblici e società di pubblico servizio); nel caso di **soggetti privati** la Comunicazione è trasmessa per il tramite del Comune e da questi formalmente condivisa per gli aspetti di competenza sottoscrivendo l'apposita *“dichiarazione resa dal soggetto Responsabile dell'Ente locale”* prevista dal punto 4) del modello allegato.

2. In merito ai punti 2) e 3) della Direttiva – Aree a pericolosità **P0, P1 e P2**

Nessuna istanza/comunicazione deve essere trasmessa a questa Autorità di Bacino – né dal proponente né dagli enti locali – in relazione ai **punti 2) e 3)** della Direttiva ove sono stati semplicemente richiamati, per completezza, gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità bassa (**P0**), moderata (**P1**) e media (**P2**). Per tali aree le N.d.A. del PAI fissano già chiaramente, all'art. 17.4, la competenza esclusiva del rilascio del parere di compatibilità degli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione (comunemente gli Enti locali). Eventuali istanze di parere in aree a pericolosità P0, P1 e P2 che perverranno a questa Autorità saranno ritenute, pertanto, inammissibili.

Pertanto, la Comunicazione e l'asseverazione, specificate al **punto 7)** della Direttiva, sono previste **solo ed esclusivamente** per gli interventi che rientrano nelle tipologie di cui ai **punti 4) e 5)** della stessa Direttiva con le precisazioni di seguito riportate.

3. In merito al punto 4) della Direttiva - Interventi *“consentiti”*

Il **punto 4)** della Direttiva, che ha esemplificato il caso della manutenzione straordinaria, deve intendersi riferito a tutti gli interventi *“consentiti”* dalle N.d.A. del PAI (*art. 21.2 relativo all'assetto geomorfologico, art. 26.2 relativo all'assetto idraulico e art. 29.3 relativo all'idrodinamica e morfodinamica costiera*). Il modello di Comunicazione allegato **potrà** essere utilizzato nel caso si ritenga di formalizzare la specifica qualificazione dell'intervento tra quelli *“consentiti”* dalle norme.

4. In merito al punto 5) della Direttiva – Interventi “*irrilevanti o ininfluenti*”

Con il **punto 5)** della Direttiva si è inteso individuare la categoria di interventi che (pur rientrando nell’ambito di quelli consentiti previa verifica di compatibilità) risultano “*intrinsecamente compatibili*” con le N.d.A. del PAI in quanto “*ininfluenti o irrilevanti*” riguardo allo stato di pericolosità presente sull’areale d’insistenza e rispettosi delle condizioni “*generali*” previste per tutti i nuovi interventi nelle aree a pericolosità (art. 20.2 relativo all’assetto geomorfologico, art. 25.1 relativo all’assetto idraulico e art. 28.1 relativo all’idrodinamica e morfodinamica costiera). Per questa tipologia di interventi la Direttiva ha esemplificato la casistica della realizzazione cavidotti interrati ponendo l’attenzione su alcune condizioni tipiche di realizzazione di nuovi interventi atte ad escludere – per tipologie, caratteristiche e modalità realizzative – ogni interferenza con il dissesto idrogeologico.

Per come già affermato dalla stessa Direttiva, la casistica di cui al **punto 5)** deve intendersi estesa a tutti i casi in cui le attività di trasformazione del territorio sono irrilevanti ai fini dell’aggravamento delle condizioni di pericolosità presenti o ininfluenti ai fini della variazione del livello di rischio. Anche in questo caso, per omogeneità, **il punto 5)** deve intendersi esteso a nuovi interventi nell’ambito geomorfologico, idraulico e dell’idrodinamica e morfodinamica costiera. Il modello di Comunicazione allegato **dovrà** essere utilizzato, in alternativa alla richiesta del formale parere di compatibilità, nel caso si ritenga di potersi avvalere della procedura semplificata per la specifica qualificazione dell’intervento tra quelli “*irrilevanti e ininfluenti*”.

5. La Relazione tecnica illustrativa

Le tassative condizioni atte a stabilire l’appartenenza all’ambito degli interventi “*consentiti*” di cui al punto 4) e/o “*irrilevanti e ininfluenti*” di cui al punto 5) e dunque per l’applicabilità della Direttiva di semplificazione, devono essere oggetto di attenta ed esaustiva descrizione - in riferimento alla tipologia, caratteristiche e modalità di realizzazione dell’intervento - nella obbligatoria **Relazione tecnica illustrativa** che deve essere sempre allegata alla Comunicazione asseverata secondo le dichiarazioni rese nell’ambito del modello allegato.

6. Responsabilità del professionista incaricato e controlli

Tenuto conto che la Direttiva con l’assunzione di responsabilità civile e penale del professionista incaricato nei casi ivi previsti consente una più immediata attività di trasformazione del territorio, si ritiene di dover precisare che l’efficacia e la legittimità della comunicazione derivano dalla sussistenza e dalla veridicità dei presupposti e dei requisiti attestati in proprio dal professionista asseverante, nella consapevolezza della responsabilità che lo stesso assume ai sensi dell’art. 481 c.p. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per come espressamente dichiarato nel modulo di Comunicazione con asseverazione.

Qualora, poi, dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali e alle dovute segnalazioni agli organi competenti, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse ex art. 75 del DPR n. 445/2000.

Il Segretario Generale
SANTORO
Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico

(DPRS n. 9 del 06/05/2021)

*Attività di trasformazione del territorio consentite, irrilevanti o ininfluenti
in aree PAI a Pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4) e/o Sito di Attenzione*

Direttiva applicativa di semplificazione DSG n. 1177 del 26/11/2024**COMUNICAZIONE e ASSEVERAZIONE**

All'Autorità di Bacino del
distretto idrografico della Sicilia
pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Progetto dei lavori di			
Ubicazione: Comune (sigla Provincia), indirizzo			
Coordinate: ETRS89/UTM zone 33 N (EPSG: 25833)	X		Y

DATI IDENTIFICATIVI DEL DISSESTO

Bacino idrografico			
C.T.R. (1: 10.000)			
Tipologia Assetto:	☐ Geomorfologico	☐ Idraulico	☐ Idrodinamica e morfodinamica costiera
Codice PAI del dissesto			
Livello di pericolosità (P3 / P4 / SdA)			

IL SOTTOSCRITTO _____,
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PUBBLICO (società di pubblico servizio/ente locale/ente pubblico)

in qualità di (specificare ruolo)			
Soggetto pubblico (Ente locale/Ente pubblico/Società)			
con sede in (indirizzo, cap, Comune)			
Codice fiscale/p.iva		Tel.	
pec			

COMUNICA

- che si procederà all'esecuzione dei lavori in oggetto per come dettagliatamente descritti nell'allegata **Relazione tecnica illustrativa** completa della documentazione grafica da cui si evincono tutte le interferenze dei lavori con le aree perimetrate nel PAI con pericolosità alta (P3), molto alta (P4) e Siti di Attenzione e per i quali è sottoscritta - da parte del tecnico incaricato - la relativa asseverazione ai sensi della Direttiva DSG n. 1177/2024;
- che il tecnico incaricato redattore del progetto e della relazione illustrativa, nonché sottoscrittore dell'asseverazione che segue, è:

TECNICO INCARICATO	
cognome e nome	
ordine professionale	
numero iscrizione	
Tel.	
Pec	

Luogo e data

Il Dichiarante
(firmato digitalmente)

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO INCARICATO

IL SOTTOSCRITTO _____,
NELLA QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO,

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, in riferimento agli interventi e alle modalità di realizzazione descritti nella **Relazione tecnica illustrativa** allegata alla presente e per le motivazioni nella stessa specificate a cui si rinvia,

ASSEVERA

1) La sussistenza delle condizioni previste dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (NdA PAI), approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021, ed in particolare quelle specificate (*barrare l'aspetto di interesse*):

- ☐ Parte II – Assetto geomorfologico, all'art. 20 comma 2 ^[1]
☐ Parte III – Assetto idraulico, all'art. 25 comma 1 ^[2]
☐ Parte IV – Idrodinamica e morfodinamica costiera, all'art. 28 comma 1 ^[3]

2) La non configurabilità degli interventi tra quelli vietati dalle Norme del PAI (artt. 21.1, 26.1, 29.1) ^[6]

3) La configurabilità degli interventi: [*barrare il caso di riferimento*]

☐	3.a – Punto 4) Direttiva DSG n. 1177/2024																				
Interventi CONSENTITI					tra quelli consentiti in assenza di “ <i>parere di compatibilità</i> ” [vedi Nota 4]. Per i dettagli si rinvia alla Relazione tecnica illustrativa .																
Per la tipologia di intervento barrare la lettera di riferimento dell'articolo delle Norme di Attuazione del PAI [vedi Nota 4]					II – Assetto Geomorfologico Art. 21.2					III – Assetto Idraulico Art. 26.2							IV - Idrodinamica morfodin. Costiera Art. 29.3				
					a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	g	h	a	b	c	d

☐	3.b - Punto 5) Direttiva DSG n. 1177/2024																									
Interventi ININFLUENTI O IRRILEVANTI			tra le attività di trasformazione del territorio che (pur rientrando nell'ambito degli interventi consentiti previa verifica di compatibilità <i>[vedi Nota 5]</i>) risultano irrilevanti ai fini dell'aggravamento delle condizioni di Pericolosità presenti o ininfluenti ai fini della variazione del livello di Rischio . Per i dettagli si rinvia alla Relazione tecnica illustrativa .																							
Per la tipologia di intervento barrare la lettera di riferimento dell'articolo delle Norme di Attuazione del PAI <i>[vedi Nota 5]</i>			II – Assetto Geomorfologico Art. 21.3									III – Assetto Idraulico Art. 26.3									IV - Idrodinamica morfodin. Costiera Art. 29.4					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	a	b	c	d	e	f	g	h	i	a	b	c	d	e	f

☐	<i>[barrare nel caso di:]</i> CAVIDOTTI E OPERE INTERRATI In particolare, trattandosi di realizzazione di cavidotti/opere interrati e opere assimilate SI ASSEVERA che:																									
1) lo scavo non è in condizioni di interferire con le cavità e non comporta aumenti significativi dei carichi e delle tensioni indotte sul substrato; 2) i cavi/opere interrati non possono essere in alcun modo coinvolti da eventuali frane di crollo attivabili dagli scavi o per le possibili vibrazioni indotte e da eventuali inondazioni e/o esondazioni; 3) il progetto prevede idonee misure necessarie a: - rilevare e gestire le situazioni di allerta; - rilevare e gestire ogni eventuale minimale effetto e/o perdita nel sottosuolo al fine di scongiurare l'innescio di riattivazioni del dissesto; - garantire la tutela degli operatori coinvolti nella realizzazione dei lavori con le eventuali opere provvisorie o temporanee. Per i dettagli sulle modalità di realizzazione si rinvia alla Relazione tecnica illustrativa .																										

☐	<i>[barrare nel caso di interventi infrastrutturali e/o di nuove opere pubbliche]</i> DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera i) e/o art. 26, comma 3, lettera i) e/o art. 29, comma 4 lettera f) delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021)																									
Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o di nuove opere pubbliche non si hanno alternative di localizzazione in considerazione delle motivazioni indicate nella relazione illustrativa.																										

4) [solo nel caso di soggetti privati proponenti] Dichiarazione resa dal soggetto Responsabile dell'Ente locale
 Ai sensi dell'art. 17, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021), la richiesta in oggetto, per gli aspetti di competenza di questo Comune, è condivisibile e coerente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

per il Comune, firma del soggetto Responsabile _____

Il sottoscritto tecnico incaricato è consapevole:

- delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000;
- delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale;
- che, qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, del d.P.R. 445/2000).

Infine, si esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate.

ALLEGATI: **Relazione tecnica illustrativa** e relativi elaborati planimetrici.

Luogo e data

Il Tecnico Incaricato
(firmato digitalmente)

NOTE – Riferimenti normativi

Nota [1]

Norme di Attuazione del PAI. Parte II – Assetto geomorfologico	
art. 20, comma 2	Allo scopo di impedire l'incremento delle condizioni di pericolosità attuali tutti i nuovi interventi, opere e attività di trasformazione del territorio, anche in fase di cantiere, devono essere comunque tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di dissesto esistenti; d) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree pericolose, né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione; e) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo e l'eccessiva cementificazione del territorio, privilegiando il recupero degli edifici esistenti e delle superfici artificiali esistenti, impiegando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica e tipologie costruttive e materiali atti a determinare il minimo impatto possibile sulle dinamiche naturali di regimazione e di drenaggio nei suoli delle acque piovane e di infiltrazione nel sottosuolo; f) rispettare i principi di invarianza idraulica specificati nell'appendice C prendendo anche in considerazione una congrua area ad essi contigua;

Nota [2]

Norme di Attuazione del PAI. Parte III - Assetto idraulico	
art. 25, comma 1	Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni, e tutti i nuovi interventi consentiti dalla normativa vigente nelle aree a pericolosità idraulica devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica ed assicurare il deflusso della piena di riferimento; b) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo; c) salvaguardare da qualsiasi forma di inquinamento gli ambienti naturali interni all'alveo e quelli prossimi all'alveo; d) favorire l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino ostacolo al deflusso delle acque; e) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette; f) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate; g) non arrecare pregiudizio alle sistemazioni idrauliche esistenti né alla realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; h) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque o un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; i) limitare l'impermeabilizzazione del suolo e del sottosuolo privilegiando il recupero o la sostituzione degli edifici esistenti e delle superfici artificiali esistenti; l) impiegare tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; m) rispettare il principio di invarianza idraulica e idrologica specificato nell'Appendice C; n) impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale, facendo prioritariamente ricorso a misure di gestione naturale delle piene; o) salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda secondo quanto definito dall'Autorità competente.

Nota [3]

Norme di Attuazione del PAI. Parte IV – Idrodinamica e morfodinamica costiera	
art. 28, comma 1	Nelle aree interessate dai fenomeni legati all'azione idrodinamica e morfodinamica costiera, al fine di impedire l'incremento di eventuali condizioni di pericolosità, tutti i nuovi interventi, opere e attività di trasformazione del territorio, devono essere comunque tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio, di difesa delle coste e di funzionalità idraulica connessa ai fenomeni di inondazione marina; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera; c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause dei fenomeni esistenti; d) non pregiudicare le sistemazioni esistenti delle aree pericolose, né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e/o dalla programmazione di settore; e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; f) limitare l'eccessiva cementificazione del territorio, privilegiando il recupero di opere esistenti e delle superfici artificiali esistenti; g) impiegare preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, a basso impatto ambientale e tipologie costruttive e materiali atti a determinare il minimo impatto possibile sulle naturali dinamiche costiere.

Nota [4]

Punto 4) Direttiva n. 1177/2024. Interventi CONSENTITI		
Parte II Assetto geomorfologico art. 21, comma 2 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	interventi di riqualificazione del patrimonio naturale ed ambientale;
	b)	gli interventi di miglioramento statico, di adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione parziale nel rispetto della volumetria e della sagoma esistenti;
	c)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	d)	gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	e)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.
Parte III Assetto idraulico art. 26, comma 2 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	la prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non diano luogo a richieste di risarcimento del danno;
	b)	gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
	c)	gli interventi di miglioramento statico, di adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria e sagoma esistenti senza incremento dell'uso del suolo;
	d)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza cambio di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	e)	gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
	f)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
	g)	gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche
	h)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 aprile 1993
Parte IV Idrodinamica e morfodinamica costiera art. 29, comma 3 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	la prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non diano luogo a richieste di risarcimento del danno;
	b)	gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
	c)	gli interventi di miglioramento statico, di adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria e sagoma esistenti senza incremento dell'uso del suolo;
	d)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza cambio di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	e)	gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
	f)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

Nota [5]

Punto 5) Direttiva n. 1177/2024. Interventi ININFLUENTI o IRRILEVANTI nell'ambito della casistica seguente:		
Parte II Assetto geomorfologico art. 21, comma 3 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	interventi di messa in sicurezza, anche parziale, per la riduzione della pericolosità geomorfologica e del conseguente livello di rischio atteso;
	b)	opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
	c)	interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi della vigente normativa di settore e gli interventi di demolizione e ricostruzione totale, sempre nel rispetto della volumetria e della sagoma esistenti;
	d)	interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
	e)	opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero, alle attività sportive e alla fruizione turistica che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché sia prevista una opportuna mitigazione del rischio atteso.
	f)	conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
	g)	scavi, riporti e movimenti di terra in aree soggette a pericolosità da crollo;
	h)	la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
	i)	la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.

Parte III Assetto idraulico art. 25, comma 3 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti;
	b)	la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
	c)	nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non realizzabili in aree non soggette a pericolosità P4 e P3, purché le superfici abitabili siano ubicate a quote compatibili rispetto al livello idrico definito dalla piena di riferimento con un franco adeguato, e purché le costruzioni siano costruite secondo i principi di <i>flood proofing</i> , e l'azione statica e dinamica del più gravoso scenario di alluvione siano espressamente considerate nell'ambito delle verifiche strutturali e geotecniche;
	d)	opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero, alle attività sportive e alla fruizione turistica che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché siano previste opportune misure di allertamento, che siano realizzati gli opportuni interventi di mitigazione del rischio atteso e siano identificate vie d'esodo sicure nel caso in cui si verifichino eventi alluvionali;
	e)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, a condizione che gli stessi non aumentino i livelli di pericolosità e di rischio;
	f)	le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero);
	g)	opere di presa e di accumulo dei volumi idrici;
	h)	interventi finalizzati alla percorrenza e all'attraversamento dei corsi d'acqua relativo a infrastrutture a rete e viarie;
	i)	la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.
Parte IV Idrodinamica e morfodinamica costiera art. 29, comma 4 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio;
	b)	realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di difesa dall'erosione costiera e dall'inondazione marina delle aree costiere, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti;
	c)	opere temporanee o precarie per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero e alle attività sportive e alla fruizione turistica, regolate ai sensi del Codice della Navigazione e/o inserite nei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché siano previste misure di allertamento e a condizione che siano previsti gli opportuni interventi di mitigazione del rischio atteso;
	d)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio;
	e)	le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero);
	f)	eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.

Nota [6]

Norme di Attuazione del PAI. Interventi VIETATI	
Parte II Assetto Geomorfologico art. 21.1	Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) sono vietati: a) gli interventi di nuova edificazione privata, seppur previsti dagli strumenti urbanistici; b) scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività sul territorio che possano esaltare il livello di pericolosità, ad eccezione degli interventi consentiti elencati al comma successivo; nel caso di aree soggette a pericolosità da crollo tali attività devono essere valutate caso per caso previa procedura di compatibilità; c) la localizzazione delle "Aree di attesa", delle "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della popolazione", nell'ambito dei Piani di Emergenza di Protezione Civile; d) nuove infrastrutture di trasporto o di servizio; e) nuove attività di escavazione e/o prelievo di materiale sciolto o litoide se non in riferimento ad attività di cava oggetto di regolare autorizzazione; f) gli impianti di qualunque deposito anche provvisorio e/o scarica di materiali, rifiuti o simili.
Parte III Assetto Idraulico art. 26.1	Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4) ed elevata (P3) sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio. Sono, in particolare, vietate le costruzioni e i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati e ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, laddove esistenti
Parte IV Idrodinamica e morfod. costiera art. 29.1	Nelle aree a pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera molto elevata (P4) ed elevata (P3) sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi. Sono, in particolare, vietati le opere, le costruzioni e i manufatti che possano interferire con i naturali fenomeni di morfodinamica costiera e gli interventi di tipo rigido che, oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possano generare fenomeni di modifica della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione.